

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

---

62° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

---

**Presidenza del presidente GIOVANELLI  
indi del vice presidente MANFREDI**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE:

– GIOVANELLI . . . . .Pag. 2  
– MANFREDI . . . . . 6

DI NARDO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali* . . . . . 3  
\* SPECCHIA (AN) . . . . . 5

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 14,45.*

### **Presidenza del presidente GIOVANELLI**

#### **INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, CURTO, BONATESTA, COZZOLINO, BUCCIERO, MONTELEONE, TURINI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997 il Governo ha regolamentato il prelievo venatorio in deroga alle specie cacciabili esautorando le primarie competenze delle regioni previste dall'articolo 1 della legge n. 157 del 1992;

che le regioni hanno impugnato detto decreto davanti alla Corte costituzionale ed alcune di esse hanno anche legiferato sulla materia modificando il summenzionato elenco anche se poi il Governo ha vanificato le norme regionali;

che il Senato il 16 luglio 1998 ha approvato alcune mozioni, una delle quali presentata dal primo firmatario del presente atto e sottoscritta da tutti gli interroganti, che impegnavano il Governo a riconoscere la competenza delle regioni in materia di prelievo venatorio in deroga;

che il Senato ha anche convenuto sulla necessità di modificare la legge n. 157 del 1992 relativamente al periodo di apertura e chiusura della caccia;

che anche il Ministro per gli affari regionali, onorevole Katia Bellillo, ha convenuto sulla competenza delle regioni per il prelievo venatorio in deroga;

che sono state già presentate alcune proposte di legge sulla materia, una delle quali, in data 20 aprile 1999, ad iniziativa del primo firmatario e sottoscritta anche dagli interroganti;

che il 23 settembre 1998, in una lettera sottoscritta da tutti i senatori di Alleanza Nazionale primo firmatario lo scrivente senatore Specchia, inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, si richiamava il dovere del Governo a rispettare le mozioni approvate dal Senato e a revocare quindi

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997 restituendo alle regioni la competenza in materia di prelievo venatorio in deroga;

che gli scriventi hanno anche presentato alcune interrogazioni segnalando i danni provocati in particolare all'agricoltura dalla eccessiva presenza di storni (due interrogazioni, ad esempio, del 2 dicembre 1998 e del 28 aprile 1999, hanno segnalato i gravi danni provocati all'agricoltura nei territori dei comuni della provincia di Brindisi);

che nei giorni scorsi le associazioni venatorie e quelle degli agricoltori dei comuni di Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e San Vito dei Normanni hanno assunto iniziative di protesta per tale situazione in quanto in diverse zone la massiccia presenza di storni continua a compromettere il raccolto delle olive;

rilevato:

che il Governo è condizionato nell'elementare dovere di rispettare la volontà del Parlamento dalla posizione assolutamente contraria del Ministro dell'ambiente;

che è invece necessario intervenire con urgenza e assicurando la competenza in materia alle regioni e con provvedimenti risarcitori nei confronti degli agricoltori gravemente danneggiati,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(3-03346)

DI NARDO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, da parte di questa Amministrazione si è dato corso all'impegno derivante dalle mozioni parlamentari ad adottare un provvedimento che riconosca la competenza regionale sulle deroghe in materia venatoria mediante la presentazione di un apposito disegno di legge, recante attuazione della facoltà di deroga ai divieti della direttiva 79/409/CEE, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 novembre 1999.

Si rammenta infatti che la legge nazionale sulla caccia – cioè la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio –, all'articolo 1, comma 4, dichiara esplicitamente che la direttiva 79/409/CEE e la Convenzione di Berna «sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla legge stessa», ma non contiene una specifica disciplina dei casi e delle procedure di esercizio delle deroghe. Ciò è tanto vero che con parere motivato 7 agosto 1997 la Commissione CE ha contestato all'Italia il mancato puntuale recepimento della norma sulle deroghe (articolo 9).

La Corte costituzionale, chiamata una prima volta a pronunciarsi sull'adozione di una deroga da parte della regione Veneto, ha ritenuto che «la disposizione di che trattasi (articolo 9 della direttiva) può considerarsi sì operativa, ma solo nel senso di legittimare le autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengono, provvedimenti di deroga alle norme protettive della

specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'articolo 9» (sentenza 22/7/96, n. 272).

Successivamente la Corte, pronunciandosi con sentenza 14/5/99, n. 169, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997, con cui il Governo, su proposta del Ministero dell'ambiente, aveva inteso dettare le modalità di esercizio delle deroghe suddette, nel dichiarare illegittimo tale provvedimento, ha stabilito i seguenti principi: che la legge n. 157 del 1992, pur dichiarando espressamente di recepire la direttiva 79/409/CEE, non ha in alcun modo disciplinato la materia delle deroghe; che spetta all'autorità nazionale dettare le norme in attuazione delle deroghe; che trattandosi di potere distinto dalla mera determinazione delle specie cacciabili, esso va esercitato, nei confronti delle Regioni, con lo strumento legislativo.

Con la contemporanea sentenza n. 168 del 1999, la Corte ha confermato che la disciplina del potere di deroga deve tradursi in una normativa nazionale idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme e adeguato livello di salvaguardia, in difetto della quale le Regioni non possono provvedere ad attivare autonomamente le deroghe, «in quanto l'esercizio di siffatto potere si rifletterebbe sulla tutela minima delle specie protette, il cui nucleo viene identificato dallo Stato sia con la legge sia con i successivi atti, adottati nell'esercizio del potere di variazione previsto dall'articolo 18, comma 3».

Si è reso quindi necessario predisporre un apposito provvedimento legislativo nazionale che proceda alla concreta attuazione nell'ordinamento interno della disposizione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, fissando i principi sulla base dei quali possono operare le regioni e province autonome.

Ciò anche in considerazione della necessità di tutelare le colture agricole ed evitare i gravi danni arrecati a queste dalla sovrappopolazione di alcune specie selvatiche che si verifica in alcune regioni. Tale è appunto il caso degli storni, non compresi, per lo Stato italiano, tra le specie cacciabili, nonostante le ripetute richieste avanzate in tal senso alla Commissione UE.

La Commissione infatti ha ritenuto che la modifica dell'Allegato II della Direttiva – relativo appunto alle specie cacciabili – comporti una procedura piuttosto lunga e il dispendio di una grande quantità di risorse umane, per cui ha manifestato l'inopportunità di lanciare tale procedura per un'unica modifica. Nell'attesa di una revisione più generale, la Commissione ha rammentato la possibilità, per l'Italia, di avvalersi del regime di deroga previsto dall'articolo 9.

Ad avviso di questa Amministrazione il ricorso alla deroga normativa, nella chiave interpretativa fornita dal provvedimento legislativo predisposto, appare lo strumento più idoneo per la prevenzione dei notevoli danni all'agricoltura causati dagli storni, specie in eccesso sul territorio nazionale, così come giustamente evidenziato dagli onorevoli senatori interroganti.

Sul provvedimento è in corso la concertazione con le altre Amministrazioni interessate.

Va peraltro rilevato che la posizione assunta dal Ministero dell'ambiente è piuttosto orientata a procedere mediante piani di abbattimento, con il coinvolgimento delle Regioni.

SPECCHIA. Signor Presidente, mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, anche a causa del mancato rispetto della volontà del Parlamento, come è già avvenuto per la vicenda EAAP-Acquedotto pugliese. Infatti, come credo l'onorevole Sottosegretario sappia, il Senato della Repubblica il 16 luglio 1998 ha approvato ben tre mozioni, presentate da diverse parti politiche, di maggioranza e di opposizione, con le quali si impegnava il Governo a riconoscere la competenza delle Regioni in materia di prelievo venatorio in deroga alle specie cacciabili.

C'è stato poi un dibattito sulla stampa e anche il Ministro per gli affari regionali ha più volte manifestato una posizione assolutamente favorevole a rispettare la volontà espressa nelle mozioni approvate dal Senato della Repubblica. Pur sapendo che sulla questione ci sono posizioni diverse all'interno della maggioranza – perché gli amici Verdi si dichiarano contrari, ma la maggioranza in democrazia deve pur contare qualcosa – quello che non comprendiamo è il motivo per cui il Governo ritenga, invece, di continuare su una strada diversa da quella indicata dal Parlamento quasi all'unanimità, comportandosi come se ritenesse le regioni incapaci di esercitare le competenze per il prelievo venatorio in deroga. Riteniamo bensì che, in un sistema di *par condicio*, se vi è responsabilità da parte del Governo possa esservi anche per le regioni: va tenuto conto del fatto che queste ultime hanno contezza delle diverse situazioni sul territorio per cui comprendono meglio come esercitare le competenze loro riconosciute.

### **Presidenza del vice presidente MANFREDI**

(Segue SPECCHIA). Quello degli storni è un esempio classico. In una regione come la Puglia dove il settore agricolo ha tante risorse, di cui una veramente primaria quale l'ulivo, gli agricoltori hanno subito ingentissimi danni a causa del passaggio degli storni e riteniamo che occorra intervenire rapidamente.

Per tali motivi dichiaro l'insoddisfazione mia e degli altri presentatori dell'interrogazione. Mi rivolgo al Presidente per annunciare che torneremo a chiedere, insieme anche ad altri colleghi, l'esame da parte della Commissione di quei disegni di legge volti a modificare la disciplina sulla caccia, non per fare la riforma della riforme, ma per regolamentare alcune questioni (caccia in deroga, periodo di apertura e chiusura della caccia,

e così via) in quanto, pur rimanendo nella stessa linea politica, condivisibile o meno, della legge quadro sulla caccia, vi sono altri problemi rilevanti da affrontare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA



